

TRIBUNALE DI COSENZA
sezione prima
- Ufficio esecuzioni immobiliari -

A

Consiglio dell'ordine degli avvocati,
al Consiglio dell'ordine dei commercialisti
ai Notai

e p.c.

al Presidente del Tribunale
al Presidente di sezione

TRIBUNALE DI COSENZA
Cosenza, il 7-10-2015
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Miss. Maria Lucia Mancuso

OGGETTO: istruzioni per le vendite delegate alla luce della novella di cui d.l. n. 83/2015 convertito dalla l. n. 132/15 (G.E. F. Goggiamani)

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Francesca Goggiamani,

viste la plurime richieste provenienti dai delegati alla vendita relative alla procedura applicabile alle vendite immobiliari delegate anteriormente all'entrata in vigore della novella di cui d.l. n. 83/2015 convertito dalla l. n. 132/15;

Premesso:

- Che questo Giudice per le vendite delegate successivamente all'entrata in vigore del menzionato d.l. ha tempestivamente emanato ordinanza di delega modificata alla luce delle novità normative;
- Che questo Giudice all'esito dell'esito negativo di un tentativo di vendita non rimette la prosecuzione al delegato disponendo personalmente nuovo tentativo e relative condizioni;
- Che, pertanto, l'unico dubbio che vada chiarito ai delegati delle proprie procedure concerne il regime per le vendite delegate o con deleghe rinnovate anteriormente alla riforma ma non ancora celebrate;

Considerato:

- Che l'art. 23 del menzionato d.l. in via transitoria prevede: "Le disposizionisi applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' già stata disposta la vendita,



la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita";

Ritenuto:

- pertanto, che le vendite già disposte (nuovamente delegate o con delega rinnovata) alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83/2015 (27 giugno 2015), continuino ad essere disciplinate dalla disciplina precedente;
- che la nuova ordinanza di delega o l'ordinanza con cui si dispone (o con cui post 27 giugno si è disposto) nuovo tentativo conterrà le indicazioni per procedere alle vendite in conformità con la riforma;
- che per i tentativi di vendita disposti successivamente al 27 giugno 2015 senza emissione della nuova ordinanza di vendita, **ove non siano già stati pubblicati i relativi avvisi**, si proceda alla nuova vendita giusta ordinanza di vendita disponibile in cancelleria o sul sito del Tribunale

P.T.M.

- 1) Dispone che i delegati alla vendita provvedano nelle vendite già disposte (nuovamente delegate o con delega rinnovata) antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83/2015 (27 giugno 2015) ad applicare le indicazioni della relativa ordinanza;
- 2) Dispone che i delegati delle procedure in cui sia stato disposto nuovo tentativo di vendita successivamente al 27 giugno 2015, **ove non siano già stati pubblicati i relativi avvisi**, procedano alla nuova vendita giusta ordinanza di vendita disponibile in cancelleria o sul sito del Tribunale

Manda alla cancelleria per la affissione del presente avviso in cancelleria, per il suo inserimento nel sito del Tribunale (nella sezione procedure esecutive - sottosezione "circolari ed avvisi") e per la comunicazione al Consiglio dell'ordine degli avvocati, al Consiglio dell'ordine dei commercialisti (che ne daranno diffusione ai propri iscritti), ed ai Notai

Per conoscenza la predetta circolare viene inviata a Presidente di sezione e Presidente del Tribunale

Cosenza, 2.10.2015

TRIBUNALE DI COSENZA
CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI

Depositato in Cancelleria
Oggi 5 OTT 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Margherita Molinari

Il Giudice dell'Esecuzione

Francesca Goggiamani